

### TRACCIA C

L'Agenzia delle Entrate in data 27/06/2015 notificava al sig. Tizio due distinti avvisi di accertamento: a) avviso di accertamento n. 123, notificato a lui personalmente quale titolare della ditta individuale Beta, non avendo egli presentato la dichiarazione dei redditi e a fini IVA, col quale si accertava, a fini IVA, ai sensi dell'art. 55 del d.p.r. 633/72, una maggiore imposta per euro 8.820,00, oltre alla sanzione pari al 120% dell'imposta asseritamente evasa; b) avviso di accertamento n. 234, notificato a lui quale amministratore e legale rappresentante della Alfa s.r.l., poiché nella dichiarazione sul valore aggiunto non avrebbe correttamente osservato le norme contenute nel d.p.r. n. 633 del 1972, avendo detratto l'IVA sulle seguenti fatture: 1) fatt. n. 11 del 12/12/2011 emessa dalla Beta di Tizio per un imponibile di euro 10.000,00 + IVA euro 2.100,00; 2) fatt. n. 12 del 20/12/2011 emessa da Beta di Tizio per un imponibile di euro 32.000,00 + IVA euro 6.720,00. Secondo l'Agenzia delle Entrate la pretesa nei confronti della Alfa s.r.l. sarebbe stata giustificata poiché le predette forniture da Tizio a Alfa s.r.l. **si configurerebbero come una cessione d'azienda**, "atteso che: 1) dal controllo nei confronti della ditta individuale di Tizio ed in particolar modo dall'esame del Registro dei Beni Ammortizzabili, la struttura aziendale è stata trasferita alla società Alfa s.r.l. con fatture nn. 11 e 12; 2) a seguito di tale cessione, la ditta individuale cessava la propria attività in data 31/03/2012; 3) la stessa ditta individuale, non esponeva l'IVA indicata in fattura come IVA a debito nelle dichiarazioni periodiche ed annuali ed inoltre, per l'anno d'imposta 2011, non presentava la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IVA; 4) il rappresentante legale della società Alfa s.r.l. corrisponde a Tizio, nonché socio di maggioranza e dante causa del complesso aziendale ceduto alla predetta società". In conseguenza di ciò, Tizio, quale legale rappresentante della Alfa s.r.l., presentava in data 23/09/2015 istanza di accertamento con adesione sull'atto notificato alla società, al fine di comprendere le ragioni di questa **ingiustificata doppia imposizione** nei confronti della società di cui è attualmente legale rappresentante, dando prova del fatto che nel caso di specie trattasi di cessione di beni e non cessione di azienda, esclusa dal campo di applicazione dell'i.v.a. L'accertamento con adesione, si chiudeva, tuttavia, con esito negativo in data 1.12.15. Il candidato assunto le vesti di Mario Rossi, con studio in Pisa, via Ridolfi, n. 2, ricorra all'autorità giurisdizionale competente a tutela degli interessi della Alfa s.r.l., anche tenendo in considerazione che, data la situazione economica della società, potrebbe derivarle un grave danno dalla sua esecuzione.

